



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

NONA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N.**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Stival, Cenci, Finozzi, Manzato, Conte, Possamai, Cappon, Stoppato e Lazzarini.

**NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il



## **NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

### *Relazione:*

*Le azioni di protezione civile sono dirette alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni colpite e ad ogni attività necessaria e indifferibile finalizzata a superare l'emergenza connessa ad eventi calamitosi, sia di origine naturale che antropica.*

*La principale fonte normativa a livello statale è rappresentata dalla legge 24.02.1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile", recentemente modificata dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Con la citata legge n. 225, la protezione civile viene organizzata come "Servizio nazionale di protezione civile", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione e organizzazione, pubblica o privata, presente sul territorio nazionale.*

*La Regione Veneto, peraltro, tra le prime in Italia, con la legge regionale 27.11.1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" ha provveduto a legiferare in merito, aggiornando successivamente tale normativa con la LR 17/98.*

*Va rilevato che tale normativa nasce nel contesto del Titolo V° della Costituzione, che riconosceva alle Regioni la capacità di normare solo in determinate materie elencate nel vecchio articolo 117 e solo quanto non ancora prescritto dalle cosiddette "leggi cornice"; l'attività regionale risultava, quindi, gerarchicamente subordinata a quella dello Stato e dalla stessa rigorosamente indirizzata.*

*Tale continuo processo di innovazione, trova riscontro nella cosiddetta "riforma Bassanini" e nel suo recepimento; così, con Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella struttura del Sistema nazionale della protezione civile, le regioni implementano responsabilità e competenze loro affidate, viene evidenziata l'articolazione dei livelli di decisione e di intervento (inserimento del "principio di sussidiarietà"), nonché la complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema ai vari livelli.*

*La legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, stravolge il Titolo V della Costituzione e, all'art. 117, per la materia "protezione civile", riconosce alle regioni la titolarità della potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, sempre riservata alla legislazione dello Stato. Anche a livello operativo viene sempre più evidenziato che il sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, inserito nel contesto del sistema nazionale, costituisce attività rilevante nel quadro delle politiche nazionali e regionali per la sicurezza territoriale.*

*In tale contesto, ad esempio, con il decreto legislativo n. 112/1998, gli Uffici compartimentali e le strutture periferiche del Servizio Idrografico nazionale del Dipartimento per i Servizi Tecnici nazionali sono stati trasferiti nelle strutture operative regionali per l'esercizio delle funzioni già svolte a livello nazionale; tale innovazione ha reso necessaria la realizzazione del sistema dei Centri*

*Funzionali per la condivisione e messa in rete delle osservazioni idro-meteo-pluviometriche prodotte dalle reti regionali di monitoraggio.*

*In tal senso, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, attribuisce questa nuova competenza alla Protezione Civile delle regioni. In Veneto, dal 2009, è operativo infatti il CFD – Centro Funzionale Decentrato, della regione.*

*Si rende quindi necessario, alla luce dei vari cambiamenti intervenuti, provvedere a una revisione normativa della materia “protezione civile”, nel rispetto dei principi fondamentali del settore, in quanto le attuali leggi regionali, come sopra argomentato, risultano superate. Va rilevato che la struttura regionale di protezione civile comprende anche il centro operativo regionale - C.O.R. , preposto alle attività di antincendio boschivo.*

*Premesso quanto sopra, si propone di raccogliere in un unico corpo legislativo le norme in materia di protezione civile e quelle in materia di incendi boschivi, anche al fine di adeguare la previgente legge regionale, n. 6 del 1992 alla successiva legge statale n. 353 del 2000, legge - quadro in materia di incendi boschivi.*

*Per queste motivazioni si è giunti alla presentazione del presente Progetto di Legge che, oltre a far proprie tutte le novità normative, cerca di essere un testo legislativo completo, che novella l’intera materia e cerca di prevenire le difficoltà di lettura, confronto e interpretazione soprattutto in ordine al problema delle competenze istituzionali.*

*Entrando nello specifico:*

*Il testo si compone di 38 articoli, raggruppati in quattro titoli, suddivisi in capi e in sezioni.*

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Capo I - FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE**

*Art. 1 - Disposizioni fondamentali — È fondamentale tutelare la sicurezza degli abitanti del territorio della Regione del Veneto, nonché delle attività produttive e dei beni sia pubblici che privati. Obiettivo è attuare la competenza legislativa regionale in materia di protezione civile nell’ ambito delle leggi statali e della Costituzione.*

*Art. 2 — Soggetti competenti e finalità — Si attribuisce la competenza dell’intera attività di protezione civile al Sistema Regionale di Protezione Civile, che costituisce l’insieme di enti pubblici territoriali, di organizzazioni e di istituzioni sia pubbliche che private che svolgono le attività di protezione civile; mentre si assegna alla Regione il coordinamento del Sistema in oggetto.*

*Lo scopo principale del Sistema Regionale di Protezione Civile è di tutelare le popolazioni, l’ambiente, il territorio dai danni e dai pericoli che conseguono dagli eventi calamitosi.*

*Art. 3 - Contributi - La Giunta regionale, al fine di potenziare il Sistema regionale, può concedere contributi a favore dei soggetti componenti il Sistema stesso.*

*Art. 4 – Descrizione della tipologia degli eventi e competenze del “Sistema Regionale di Protezione Civile” — Le attività di protezione civile si differenziano*

*a seconda dell'estensione della gravità dell' evento calamitoso verificatosi o nella presunzione che si verifichi.*

*Art. 5 - Tipologie di rischio - La Regione, attraverso la programmazione e la pianificazione, definisce gli scenari di rischio e le conseguenti forme di gestione dell' emergenza, e garantisce il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione e l' unitarietà degli interventi sul territorio. A tale proposito si individuano le principali tipologie di rischio del territorio regionale.*

*Art. 6 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Il Consiglio Regionale approva il Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei rischi che prevede:*

*-la promozione di studi e ricerche per la definizione degli scenari di rischio e, nell'ambito degli stessi, le funzioni, i compiti e l' organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza dell'evento;*

*-una rete di collegamento tra le strutture di protezione civile per la comunicazione di dati e informazioni raccolte in base a criteri e metodi prefissati, le modalità per la formazione del Volontariato e l'informazione alla popolazione.*

*Art. 7 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze - Il Piano Regionale individua per ogni scenario di rischio le modalità concrete per farvi fronte.*

*In particolare, si indicano le azioni, le risorse umane e strumentali necessarie, nonché le modalità di gestione e di raccordo tra le varie componenti al fine di fronteggiare l'evento calamitoso. Il Piano, predisposto a livello tecnico sulla base dei piani di emergenza, è approvato dalla Giunta;*

*Art. 8 - Piani provinciali, intercomunali e comunali - I Comuni e gli altri enti locali devono dotarsi di piani di emergenza di protezione civile con i quali, tra le altre cose, individuano, per ogni scenario di rischio, le azioni, le attività coordinate, nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti per fronteggiare un evento calamitoso di livello locale.*

*Art. 9 - Comitato regionale di protezione civile — Si istituisce il Comitato regionale di protezione civile con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

## **TITOLO II - STATO DI CRISI E DI EMERGENZA**

### **CAPO I - STATO DI CRISI REGIONALE, STATO DI EMERGENZA E INTERVENTI**

*Art. 10 - Stato di crisi e stato di emergenza nel territorio regionale — Si pone in capo al Presidente della Giunta regionale il potere di decretare lo stato di crisi regionale definendone durata ed estensione territoriale. In presenza della dichiarazione di stato di crisi il Presidente della Giunta assume il coordinamento delle attività volte a superare l' emergenza, emana atti di indirizzo e quantifica l'ammontare delle risorse materiali e finanziarie necessarie. Qualora l'evento verificatosi sia particolarmente grave e tale da richiedere l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla competente autorità statale.*

*Art. 11 - Interventi di somma urgenza — Si prevede che in caso vi siano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, ma non tali da ricorrere alla*

*dichiarazione di stato di crisi o di emergenza, siano le strutture periferiche regionali ad intervenire.*

*Art. 12 - Interventi per il ritorno alle normali condizioni di vita – L' articolo prevede una serie di azioni volte a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, quali: lo stanziamento di appositi fondi e la concessione di contributi.*

## **CAPO II - FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI**

*Art. 13 - Funzioni e compiti della Regione — Si specificano le funzioni regionali in materia di protezione civile attribuendone il relativo esercizio alla competenza della Giunta Regionale. In particolare la Regione assicura il raccordo istituzionale con gli organi dello stato e provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile.*

*Art.14 – Funzioni e compiti delle Province – In tale ambito vengono individuate le attività provinciali da svolgere in particolare a supporto dei comuni.*

*Art.15 - Funzioni e compiti dei Comuni — Oltre a specificare le funzioni dei Comuni in attuazione dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, si ribadisce il ruolo di autorità di protezione civile in capo ai Sindaci.*

## **TITOLO III - ORGANISMI, FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

### **CAPO I - STRUTTURE OPERATIVE**

*Artt. 16 e 17 - Struttura regionale competente e Centro Funzionale Decentrato - La Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile è lo strumento operativo della Regione, il Centro Funzionale decentrato (C.F.D.) è parte integrante della stessa. L' istituzione del C. F. D. è prevista dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. La Struttura provvede all' 'esecuzione delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale. Nelle ipotesi di emergenza, la Struttura opera provvedendo al coordinamento funzionale del Sistema Regionale di Protezione Civile attraverso l' attivazione del Coordinamento regionale in emergenza.*

*Art. 18 - Coordinamento Regionale in emergenza (Co.R.Em.) – E' lo strumento operativo e di coordinamento del Sistema di Protezione Civile della Regione del Veneto per le operazioni dirette a superare situazioni di criticità. Al fine di garantire anche il coordinamento delle strutture antincendio boschivo regionali con quelle statali all'interno del Co.R.Em. opera il COR.*

*Art. 19 - Soggetti operativi — L' articolo prevede che la Giunta regionale collabori con le Strutture operative del Sistema Regionale di Protezione civile, quali: le Strutture indicate nell' articolo 11 della Legge 225/1992, previa stipula di apposita convenzione; le Organizzazioni di Volontariato iscritte all' 'Elenco territoriale di Protezione Civile; ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della Protezione Civile.*

*Art. 20 - Dotazione di protezione civile e colonna mobile – L'articolo prevede la dotazione permanente di attrezzature e mezzi per la pianificazione e la gestione dell'emergenza, per l'attuazione di interventi urgenti e per affrontare e superare situazioni di emergenza, con particolare riferimento alla struttura operativa denominata "Colonna Mobile Regionale".*

## **CAPO II - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO**

*Art. 21 –Principi in materia di Volontariato di Protezione civile – Con questo articolo si valorizza il Volontariato quale strumento operativo del Sistema di Protezione Civile. In armonia con la normativa statale vigente viene definita l'organizzazione di Volontariato di protezione civile quale organismo liberamente costituito, privo di fini di lucro.*

*Art. 22 – Organizzazione e impiego del Volontariato di Protezione Civile – La Regione, in merito alle Organizzazioni di Volontariato, disciplina:*

- *le modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;*
- *l'individuazione degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in base alle attività svolte dai volontari;*
- *le attività di formazione e addestramento;*
- *le modalità di sorveglianza sanitaria in ordine ai volontari utilizzati.*

*Artt. 23 e 24 – Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile – Si istituisce l'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile, in sostituzione dell'Albo regionale, suddiviso in settori operativi, diversificati a seconda del tipo di specializzazione. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio regionale possono chiedere l'iscrizione all'Elenco territoriale secondo le modalità e le procedure indicate dalla Giunta regionale.*

*Le organizzazioni di Volontariato già iscritte all'Albo regionale vengono reinscritte d'ufficio.*

*Sono previsti contributi in favore delle Organizzazioni iscritte all'Elenco nonché l'esonero del pagamento della tassa automobilistica per i mezzi di Protezione Civile delle organizzazioni stesse.*

## **CAPO III– INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

*Artt. 25 e 26 – Formazione e informazione in materia di protezione civile – La Regione promuove e coordina la formazione e l'informazione in materia di Protezione civile con particolare riguardo alla formazione dei giovani. Si evidenzia che le Province organizzano corsi e aggiornamenti a favore degli Operatori del Sistema Regionale di Protezione Civile.*

*Art. 27 – Figure di elevata qualificazione – La Regione favorisce e incentiva la formazione di figure di eccellenza dei gruppi di volontariato specializzati nelle rispettive tipologie di rischio. E' figura di eccellenza il volontario che è in possesso di specifici requisiti tecnici, secondo procedure dettate dalla Regione .*

*Art. 28 – Scuola Regionale di protezione civile – Viene istituita la Scuola regionale di Protezione Civile per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione in materia di protezione civile. La scuola promuove studi e ricerche e nell'ambito delle sue attività si avvale degli iscritti all'Albo regionale dei formatori in materia di protezione civile, nonché, previa convenzione, di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, di docenti universitari o di altri soggetti esperti in materia.*

## **TITOLO IV - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO**

### **CAPO I – PRINCIPI E PIANIFICAZIONE**

*Art. 29 - Principi fondamentali - In materia di antincendio boschivo, la Regione attua le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva, formazione e informazione, conformandosi ai principi fondamentali della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).*

*Art. 30 -Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - La Regione approva il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.*

### **CAPO II - ATTIVITÀ E STRUTTURE OPERATIVE**

*Art. 31 - Attività di previsione e prevenzione — Il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di antincendio boschivo viene affidato alla Regione, che lo esercita in collaborazione con gli enti locali e le Organizzazioni di volontariato iscritte all' "Elenco territoriale".*

*Art. 32 – Lotta attiva contro gli incendi boschivi - Lo spegnimento degli incendi boschivi è effettuato dalle Strutture regionali presenti sul territorio, in base a quanto stabilito dalle linee guida del Piano regionale. Le citate Strutture si avvalgono di squadre specializzate, composte da tecnici, operatori forestali e volontari di antincendio boschivo della Protezione civile.*

*Art. 33 - Divieti, prescrizioni e sanzioni - In caso di violazione delle norme del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale del 18 dicembre 1980, n. 83 e, per quanto non espressamente previsto si richiama l'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni in materia di antincendio boschivo sono effettuate da personale della Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.*

*Art. 34 - Centri Operativi Polifunzionali - Si istituiscono i Centri operativi polifunzionali, ripartiti in ambito provinciale, organizzati secondo i criteri del Piano regionale antincendi boschivi e con finalità di supporto operativo alle strutture antincendio boschivo.*

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI FINALI**

*Art. 35 - Atti della Giunta regionale - Prevede le varie disposizioni attuative di competenza della Giunta regionale e già prescritte nell'articolato.*

*Art. 36 - Gestione finanziaria — Si prevede un fondo regionale di protezione civile.*

*Si prevedono infine, con gli articoli 37 e 38 le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.*



## **NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

### ***TITOLO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE***

#### ***CAPO I – FINALITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE***

##### **Articolo 1 - Finalità**

1. La Regione del Veneto disciplina con la presente legge le funzioni in materia di protezione civile e di antincendio boschivo in ambito regionale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento statale, allo scopo di garantire l'incolumità delle popolazioni, del territorio, delle attività produttive e dei beni dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

2. La Regione riconosce il valore e l'utilità sociale del volontariato di protezione civile e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia.

##### **Articolo 2 - Sistema regionale di protezione civile**

1. In applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, alle attività di protezione civile di cui alla presente legge provvede il Sistema regionale di protezione civile, di seguito denominato "Sistema regionale".

2. Costituiscono il Sistema regionale la Regione, le Province, i Comuni, le Unioni Montane e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Elenco di cui all'articolo 23, nonché le rispettive forme associative.

3. Il Sistema regionale persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1, attraverso:

- a) l'attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio regionale;
- b) la pianificazione e la gestione dell'emergenza;
- c) l'attuazione di interventi urgenti per affrontare e superare situazioni di emergenza;
- d) la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- e) la comunicazione e l'informazione in materia di protezione civile;
- f) la formazione e l'addestramento di tutti gli operatori del Sistema di protezione civile;
- g) il ripristino delle condizioni di sicurezza;
- h) ogni altra azione che si renda necessaria per un efficace perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Sistema regionale opera attraverso strumenti, comunque denominati, di collaborazione e coordinamento con i soggetti, pubblici e privati, che esercitano nel territorio regionale compiti, anche operativi di protezione civile, acquisendo altresì ogni attrezzatura ritenuta idonea, inclusi mezzi aerei. In specie, al fine di assicurare l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale e nel rispetto delle rispettive competenze, la Regione garantisce il coordinamento delle attività del Sistema regionale con le amministrazioni statali e con gli Enti locali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

5. Il Sistema regionale, secondo il coordinamento della Regione e sulla base di apposite intese, partecipa alle iniziative nazionali e internazionali in materia di protezione civile, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

### **Articolo 3 – Contributi a favore del sistema regionale di protezione civile del Veneto**

1. Al fine di potenziare il Sistema regionale di cui all'articolo 2, la Giunta regionale concede a favore dei soggetti componenti il Sistema stesso:

- a) contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione e/o la ristrutturazione ovvero l'acquisto e/o l'allestimento di strutture;
- b) beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale in uso a titolo gratuito o in comodato.

2. I contributi concessi ai Comuni che abbiano aderito ai distretti provinciali di protezione civile di cui all'articolo 14 sono destinati al potenziamento delle dotazioni e sono ripartiti tenuto conto della estensione territoriale, della popolazione residente, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alle tipologie di cui all'articolo 5, comma 2.

### **Articolo 4 - Eventi di competenza del Sistema Regionale di Protezione Civile**

1. Per l'esercizio delle funzioni del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 2, gli eventi calamitosi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con attività umane che per intensità e/o estensione possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti e i poteri di cui dispongono i singoli Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con attività umane che per intensità e/o estensione richiedono l'intervento di più Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria e insistenti nel territorio di una sola Provincia. Il coordinamento spetta alla Provincia competente per territorio, anche in raccordo con gli Uffici territoriali del Governo, enti e amministrazioni a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali;
- c) eventi naturali o connessi con attività umane che per intensità e/o estensione richiedono l'intervento di più Province. Il coordinamento spetta alla Regione, anche in raccordo con gli uffici territoriali del Governo, enti e amministrazioni a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali;
- d) calamità naturali o connesse con attività umane che, per intensità e/o estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e s.m.i.

### **Articolo 5 - Tipologie di rischio**

1. La Regione del Veneto, attraverso la programmazione e la pianificazione previste dagli articoli 6 e 7, definisce gli scenari di rischio, inseriti in ambiti territoriali significativamente omogenei, e le conseguenti forme di gestione dell'emergenza, al fine di garantire il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione e l'unitarietà degli interventi sul territorio, nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile.

2. Gli scenari di cui al comma 1 derivano dall'analisi delle seguenti tipologie di rischio, di origine naturale ovvero umana:

- a) dissesti idrogeologici;

- b) avversità atmosferiche di rilevante entità;
- c) eventi sismici;
- d) emergenze sanitarie;
- e) incendi boschivi;
- f) diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici o comunque tali da produrre gravi alterazioni all'ambiente;
- g) ogni altra calamità che non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato ai sensi della normativa vigente.

#### **Articolo 6 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi**

1. Il Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 9, approva il Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, adottato dalla Giunta regionale, di seguito denominato "Programma regionale". Il Programma ha validità quinquennale e può essere redatto per stralci funzionali.

2. Il Programma regionale costituisce elemento vincolante per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale.

3. Il Programma regionale in particolare:

- a) prevede la promozione di studi, indagini e ricerche, anche mediante apposite convenzioni, sulle cause dei possibili eventi di pericolo o danno nei confronti di persone e cose e sui relativi modelli previsionali, al fine dell'utilizzo integrato dei dati rilevati per definire gli scenari di rischio;
- b) definisce, su scala provinciale, gli scenari di rischio di cui all'articolo 5, comma 1 e prevede per ogni scenario di rischio le indicazioni e le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo, nonché le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza;
- c) stabilisce criteri, metodi e standard di raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei dati d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dal Sistema regionale di protezione civile; a tal fine garantisce una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d) determina gli standard di qualità dell'attività formativa destinata agli operatori di protezione civile e del volontariato di protezione civile;
- e) individua criteri e programmi per le attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
- f) approva gli indirizzi per l'elaborazione dei piani di emergenza provinciali, intercomunali o comunali di protezione civile.
- g) individua le procedure e le modalità di allertamento del Sistema Regionale di protezione civile

#### **Articolo 7 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare approva il Piano regionale per il coordinamento delle emergenze, di seguito denominato "Piano regionale", predisposto a livello tecnico, sulla base dei piani di emergenza provinciali di cui all'articolo 8, comma 3, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

2. Il Piano regionale ha validità quinquennale ed è sottoposto a revisione annuale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare gli adeguamenti tecnici di

dettaglio che si rendano necessari, a condizione che essi non incidano sui principi fondamentali del Piano stesso.

3. Il Piano regionale individua, per ogni scenario di rischio di cui all'articolo 5, comma 1, le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti per affrontare e fronteggiare un evento calamitoso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento della fase acuta della crisi.

4. Nel Piano regionale sono definiti, in particolare, gli strumenti per:

- a) supportare le attività degli Enti locali dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- b) garantire il coordinamento regionale alle attività del Sistema regionale di protezione civile necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

### **Articolo 8 - Piani provinciali, intercomunali e comunali di emergenza**

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, sulla base degli indirizzi regionali formulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. f), e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i Comuni e le Province, anche in forma associata, adottano i rispettivi piani di emergenza.

2. I piani di competenza dei Comuni sono redatti con il supporto tecnico, ove necessario, della Provincia competente per territorio che ne verifica la congruità e sono approvati dall'organo comunale competente secondo la vigente normativa.

3. I piani provinciali sono redatti dalla Provincia in armonia con i piani comunali, sentiti gli Uffici territoriali del Governo e con il supporto tecnico, ove necessario, della Struttura regionale competente in materia di protezione civile che ne verifica la congruità.

4. I piani provinciali di cui al comma 3 sono approvati dal competente organo provinciale e concorrono alla formazione del Piano regionale.

5. Allo scopo di garantire un'adeguata previsione, prevenzione e gestione coordinata degli interventi dei soggetti competenti, i piani di cui al comma 1 contengono la mappatura dei rischi sul territorio e l'analisi degli stessi.

6. Il Piano provinciale, in particolare, si articola negli scenari di rischio di cui all'articolo 5, comma 1 e individua aree di ricovero per fronteggiare l'emergenza, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2005 "Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione civile". Il Piano provinciale individua, per ogni scenario di rischio di cui all'articolo 5, comma 1, uno o più Distretti di cui all'articolo 13, comma 6, e per ogni Distretto le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti per affrontare e fronteggiare un evento calamitoso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento della fase acuta della crisi.

7. Le indicazioni e le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nei piani comunali, intercomunali e provinciali di protezione

civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

#### **Articolo 9 - Comitato regionale di protezione civile**

1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civile, per garantire l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle degli altri soggetti ed enti facenti parte del Sistema regionale di cui all'articolo 2 con funzioni consultive e propositive.

2. Il Comitato esprime pareri e proposte alla Giunta regionale in ordine al Programma regionale di cui all'articolo 6 ed è composto da:  
il Presidente della Regione o, per sua delega, l'Assessore competente, che lo presiede;

- a) dal Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- b) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati, i Prefetti preposti agli Uffici territoriali del Governo nonché, ove necessario, i rappresentanti di altri enti pubblici e privati interessati ed esperti tecnici e scientifici.

4. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono regolamentati da apposito provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

## **TITOLO II – STATO DI CRISI E DI EMERGENZA**

### **CAPO I – STATO DI CRISI REGIONALE, STATO DI EMERGENZA E INTERVENTI**

#### **Articolo 10 - Stato di crisi regionale e potere di ordinanza**

1. Al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi che per natura ed estensione comportano l'intervento di più enti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), c) e d), i Sindaci dei Comuni interessati informano la Provincia competente per territorio, la Regione e i Prefetti interessati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 4, anche su richiesta delle Province interessate, dichiara lo stato di crisi regionale, definendone durata ed estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5".

3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e solo nella vigenza della stessa, il Presidente della Giunta regionale:

a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a superare lo stato di crisi, stabilisce specifiche direttive operative da porre in essere e quantifica l'ammontare delle risorse finanziarie e strumentali necessarie;

b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di competenza regionale, anche tramite l'emanazione di ordinanze motivate e in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile.

c) qualora la situazione lo richieda convoca l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) di cui all'art. 11, al fine di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio.

4. Qualora per fronteggiare l'evento emergenziale si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile, assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.,

#### **Articolo 11 - Interventi di somma urgenza**

1. Ferme restando le funzioni attribuite agli enti locali, in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 10, qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, le strutture regionali periferiche competenti per territorio provvedono agli interventi di somma urgenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a totale carico del bilancio regionale, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di raccordo stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

3. Per gli interventi di somma urgenza di competenza di Comuni e Province, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale.

## **Articolo 12 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita**

1. Allo scopo di favorire il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di crisi o di emergenza, stanziava appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione del pericolo e la prevenzione del rischio e per il ripristino in condizioni di sicurezza.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, può avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, previa stipula di apposita convenzione.

3. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti, alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco.

4. I criteri e le modalità di impiego delle risorse stanziare per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

## ***CAPO II - FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI***

### **Articolo 13 - Funzioni e compiti della Regione**

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile.

2. La Regione del Veneto esercita le funzioni in materia di protezione civile non attribuite ad altri enti dalla normativa regionale e statale.

3. Salvo quanto previsto in altre disposizioni della presente legge o in legge dello Stato, la Regione assicura la cooperazione tecnico-operativa e concede contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 3.

4. La Regione provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile del Veneto in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone la partecipazione alle attività in ambito regionale, nazionale e internazionale, attraverso un'adeguata formazione, la dotazione di idoneo equipaggiamento personale e la partecipazione ad attività esercitative.

5. La Regione del Veneto assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture statali, operanti a livello regionale e centrale, nelle fasi di programmazione, pianificazione e gestione dell'emergenza, nonché nelle attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza.

6. Con provvedimento della Giunta Regionale il territorio è articolato in Distretti di protezione civile quali elementi territoriali con funzioni organizzative, di riferimento per la programmazione delle risorse, per l'organizzazione logistico-operativa e per l'integrazione tra istituzioni locali e volontariato di protezione civile.

### **Articolo 14 - Funzioni e compiti delle Province**

1. Ciascuna Provincia organizza sul proprio territorio i Distretti di protezione civile di cui all'articolo 13 comma 6.

2. Salvo quanto previsto in altre disposizioni della presente legge, le Province, sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono:

- a) al sostegno delle attività dei Comuni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione, anche attraverso l'impiego dei dati inviati dai Comuni, di quelli relativi alla protezione civile di interesse provinciale, che sono trasmessi alla Giunta regionale per l'esercizio delle relative competenze in materia;
- c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
- d) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza.

3. Gli interventi di somma urgenza sono attivati dalla Provincia interessata, che ne dà immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale per il necessario coordinamento istituzionale, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

### **Articolo 15 - Funzioni e compiti dei Comuni**

1. Il Sindaco è autorità locale di protezione civile.

2. I Comuni, anche in forma associata sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono:

- a) alla prevenzione, previsione e gestione dei rischi nel caso di eventi calamitosi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, che sono trasmessi alle Province per l'esercizio delle rispettive competenze in materia;
- c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e c) e d);
- d) alla costituzione dei Centri operativi comunali e intercomunali per il coordinamento degli interventi in emergenza.
- e) all'approvazione e aggiornamento periodico del Piano Comunale di emergenza redatto secondo gli indirizzi e i criteri statali e regionali.

3. I Comuni aderiscono al Distretto competente per territorio attraverso atto convenzionale.

4. Gli interventi urgenti sono avviati direttamente dal Comune interessato al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale per il necessario coordinamento istituzionale.



## ***TITOLO III – ORGANISMI, FORMAZIONE E INFORMAZIONE***

### ***CAPO I - STRUTTURE OPERATIVE***

#### **Articolo 16 – Funzioni della struttura regionale competente**

1. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede all'esercizio delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale previste dalla presente legge in concorso con le altre strutture regionali investite di funzioni connesse alla protezione civile.

2. I rappresentanti, o loro delegati, di tali strutture compongono il Coordinamento Tecnico in Emergenza (C.T.E.), il cui funzionamento verrà disciplinato con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 35.

3. Costituiscono parte integrante della struttura regionale di cui al comma 1:

- a) il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), di cui all'articolo 17;
- b) il Coordinamento regionale in emergenza, di seguito denominato Co.R.Em di cui all'art. 18.

4. Al verificarsi di eventi calamitosi, la struttura regionale prevista dal comma 1 gestisce il coordinamento funzionale del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 2 nonché il coordinamento operativo del Sistema stesso mediante l'attivazione del Co.R.Em..

5. La struttura regionale di cui al comma 1, allo scopo di effettuare gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui all'art. 10, garantisce l'impiego delle proprie risorse logistiche e tecniche, coordina il volontariato e collabora in collegamento funzionale con gli altri enti locali e con gli organi statali di protezione civile.

6. La struttura regionale di cui al comma 1 dispone di una dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso, della Sala Operativa di cui all'articolo 18, comma 3, nonché della colonna mobile regionale di cui all'articolo 20.

7. La stessa opera altresì in regime di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

#### **Articolo 17 - Centro Funzionale Decentrato**

1. Il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) ha la funzione di supportare il Sistema di Allerta della Regione Veneto per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio di cui all'art. 5 e opera ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

2. Lo stesso è centro di controllo continuativo del territorio regionale per una puntuale previsione a supporto delle decisioni della struttura regionale competente in materia di protezione civile ai fini dell'eventuale attivazione degli stati di allerta da parte dei soggetti competenti.

## **Articolo 18 - Coordinamento regionale in emergenza**

1. Il Co.R.Em. è incardinato nella struttura regionale di protezione civile e comprende anche il Centro Operativo Regionale (di seguito COR-AIB) per l'attività di lotta agli incendi boschivi.

2. Lo stesso è strumento operativo e di coordinamento del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 2 nelle situazioni di emergenza e sino al superamento dello stato di emergenza.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Co.R.Em. si avvale della Sala Operativa del Co.R.Em. che comprende il COR-AIB.

4. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" la struttura regionale competente in materia di protezione civile, attraverso la Sala Operativa unificata del Co.R.Em. e COR-AIB, garantisce anche il coordinamento delle strutture antincendio boschivo regionali con quelle statali.

5. Per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale i Sindaci e i responsabili delle strutture sovracomunali, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio di rispettiva competenza, forniscono al Co.R.Em. e al Servizio nazionale di protezione Civile tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per i necessari interventi.

## **Articolo 19 - Soggetti operativi**

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale, oltre ad avvalersi delle proprie strutture e degli enti regionali competenti, collabora, previa stipula di apposite convenzioni, con i seguenti soggetti:

- a) le strutture operative previste dall'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni;
- b) le organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 23;
- c) ogni altro soggetto pubblico o privato che svolga attività nell'ambito della protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di crisi e di emergenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 partecipano alle attività del sistema regionale in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

## **Articolo 20 - Dotazione di protezione civile e colonna mobile**

1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso nonché la colonna mobile regionale di protezione civile al fine di fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

2. La colonna mobile regionale di protezione civile è struttura operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili regionali e statali, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.

3. La colonna mobile regionale di protezione civile è articolata in colonne mobili provinciali e il suo impiego è disposto dal Presidente della Giunta regionale per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa

con i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

4. La custodia, la gestione, la manutenzione, l'allestimento e il rimessaggio della dotazione, nonché la costituzione e l'organizzazione della colonna mobile sono regolamentati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

## ***CAPO II – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO***

### **Articolo 21 - Principi in materia di volontariato di protezione civile**

1. In armonia con i principi desumibili dalle leggi 11 agosto 1991, n. 266 “Legge - quadro sul volontariato” e 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, la Regione del Veneto valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile, quale componente operativa del Sistema regionale di protezione civile, e disciplina l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile, nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai fini della presente legge, costituisce Organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, che svolge e promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione degli eventi di cui all'articolo 4, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché attività di formazione e addestramento in materia di protezione civile, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3. Tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono collocati anche i gruppi comunali di protezione civile con connotazioni prevalentemente operative ed istituiti con una specifica delibera o altro atto amministrativo dell'Ente locale.

4. La Regione del Veneto contribuisce, per quanto di propria competenza, a sostenere gli adempimenti posti in capo ai volontari dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, “ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii..

### **Articolo 22 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile**

1. La Regione, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

2. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

3. Ai sensi dell'articolo 35, la Giunta regionale dispone nel dettaglio:

- a) le modalità di attivazione, impiego e intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;

- b) l'individuazione degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in relazione alle attività svolte dai volontari;
- c) le attività di informazione, formazione e addestramento a cui i volontari devono partecipare;
- d) le modalità di controllo e sorveglianza sanitaria relativi ai volontari impiegati con riferimento alle specifiche attività da svolgere.

### **Articolo 23 – Elenco territoriale del volontariato di protezione civile**

1. Presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile è istituito l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Veneto, articolato per settori operativi in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”.

2. Le condizioni e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione delle Organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

3. L'iscrizione all'Elenco territoriale regionale costituisce il presupposto necessario per l'impiego delle Organizzazioni di volontariato da parte della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai suddetti benefici, con oneri a carico della Regione, l'impiego dei volontari aderenti alle Organizzazioni di cui al comma 1, in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) è autorizzato dalla Regione secondo le modalità di cui al comma 3 , lettera a) dell'art. 22.

5. L'Elenco territoriale in oggetto sostituisce l'Albo dei Gruppi volontari di protezione civile previsto dalla previgente disciplina regionale in materia e le Organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo vi sono iscritte d'ufficio.

### **Articolo 24 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile**

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, può disporre a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 24 e aderenti al Distretto competente per territorio, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti interventi:

- a) concessione di contributi e finanziamenti destinati all'acquisizione, alla manutenzione e alla gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse nonché alla realizzazione o al ripristino di sedi e strutture logistiche;
- b) concessione di contributi destinati alla formazione e alla preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati da altri enti;
- c) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 4.
- d) adozione di misure assicurative contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. La Giunta regionale, in conformità alla disciplina regionale vigente, esonera dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli e i mezzi:
- a) di proprietà delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 23;
  - b) di proprietà degli Enti locali, assegnati in via permanente alle Organizzazioni e ai Gruppi comunali di volontari di protezione civile.

### **CAPO III – INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

#### **Articolo 25 - Informazione in materia di protezione civile**

1. Al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, i Comuni, le Province e la Regione concordano tra loro, promuovono e favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole.

#### **Articolo 26 - Formazione in materia di protezione civile**

1. La Giunta regionale promuove, coordina e accredita corsi per la formazione, l'addestramento e il periodico aggiornamento dei soggetti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, incentivando altresì la formazione diretta dei giovani in età scolare, con la collaborazione della Scuola regionale di protezione civile di cui all'articolo 28, delle Province e dei Distretti di cui all'articolo 13, comma 6.

2. Le Province, anche previe apposite convenzioni con la Scuola regionale di protezione civile, provvedono alla programmazione e all'attuazione dei corsi di ammissione e di base per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei soggetti facenti parte del Sistema regionale di cui al comma 1.

3. All'interno della struttura comunale il responsabile del servizio di protezione civile, individuato dal sindaco, dovrà partecipare ad idoneo percorso formativo (come definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 35) al fine di supportare il Sindaco, quale autorità di protezione civile, nelle attività di competenza.

#### **Articolo 27 - Figure di elevata qualificazione del volontariato**

1. Al fine di garantire una migliore efficienza operativa del Sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale, favorisce e incentiva, attraverso la Scuola regionale di cui all'articolo 28, la formazione di figure di elevata qualificazione.

2. Ai fini della presente legge è considerata figura di elevata qualificazione di protezione civile il volontario che possiede specifici requisiti tecnici, riconosciuti dalla Scuola regionale di cui all'articolo 28, secondo le modalità disciplinate con il provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.

3. Le figure di elevata qualificazione di cui al comma 2 sono coordinate direttamente dal responsabile della Struttura regionale competente in materia di protezione civile e sono poste anche a disposizione degli enti locali in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 4 per i quali il loro intervento si renda necessario.

## **Articolo 28 - Scuola regionale di protezione civile**

1. È istituita la “Scuola regionale di protezione civile”, ente strumentale regionale competente per funzioni di formazione, aggiornamento, qualificazione, specializzazione, consulenza, studio e ricerca in materia di protezione civile ed antincendio boschivo.

2. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, la Scuola si avvale di personale regionale iscritto all’Albo regionale dei formatori e, previa convenzione, di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, di docenti universitari o di altri esperti nelle materie di insegnamento, nonché di personale appartenente alle organizzazioni di volontariato.

3. La struttura della Scuola, la sede, le modalità di funzionamento degli organi, il compenso dei componenti, l’articolazione dei corsi e delle altre attività, i rapporti con gli enti locali ed altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 35.

## ***TITOLO IV – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO***

### ***CAPO I – PRINCIPI E PIANIFICAZIONE***

#### **Articolo 29 - Principi fondamentali e finalità**

1. La Regione promuove ed attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi.

2. Le attività di previsione e prevenzione e gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle disposizioni di principio contenute nella legge 21 novembre 2000, n. 353.

3. La Regione favorisce la sensibilizzazione riguardo alle cause determinanti l'innescò degli incendi boschivi e ai pericoli ad essi collegati, realizzando specifiche attività informative e di educazione ambientale.

4. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Giunta Regionale è autorizzata ad affidare il servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile.

5. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente, cura la preparazione tecnica del personale da impiegare nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi anche per il tramite della Scuola di cui all'art. 28.

#### **Articolo 30 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**

1. In attuazione dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353, la Regione predisporre ed approva il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che costituisce lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. I contenuti del Piano sono conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale approva il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende espresso positivamente.

3. Il Piano è sottoposto a revisione annuale. La struttura regionale competente apporta gli aggiornamenti tecnici che si rendano necessari per garantire la pronta operatività del Sistema regionale e l'efficacia delle attività in esso previste, a condizione che essi non incidano sui principi fondamentali specificati nel Piano stesso e sulla sua struttura.

## **CAPO II – ATTIVITÀ E STRUTTURE OPERATIVE**

### **Articolo 31 - Attività di previsione e prevenzione**

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'art. 30, provvede alla realizzazione delle iniziative e all'esecuzione degli interventi in esso previsti tramite la struttura regionale competente.

2. Alle attività di cui al comma 1 partecipano anche le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale, di cui all'articolo 23 e convenzionate con la Regione ai sensi dell'articolo 19.

3. La Giunta regionale assicura l'aggiornamento della banca dati statistica sul fenomeno degli incendi boschivi e provvede, tramite la struttura regionale competente, alla comunicazione ai Comuni dei dati e delle informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

### **Articolo 32 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi**

1. La Giunta regionale attua gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, in applicazione del Piano regionale di cui all'articolo 30, con proprie squadre specializzate, composte da tecnici e da operatori forestali, e con squadre specializzate di volontari appartenenti alle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 23, specificamente convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.

2. La Giunta regionale riconosce le Organizzazioni di volontariato di protezione civile con specializzazione antincendio boschivo, secondo i criteri previsti dalle normative nazionali e regionali, con particolare riferimento agli iscritti all'Elenco territoriale di cui all'art. 23.

3. I volontari devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra i 18 e 65 anni;
- b) idoneità fisica accertata secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. La Giunta regionale assicura la fornitura di idonei mezzi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi alle proprie strutture.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e per le spese di funzionamento delle Organizzazioni di volontariato di cui sopra secondo le disponibilità annuali di bilancio.

### **Articolo 33 - Divieti, prescrizioni e sanzioni**

1. I divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 sono specificati nel Piano regionale di cui all'articolo 30.

2. Il personale regionale individuato dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 "Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi", come modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15, "Modifiche e integrazioni della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, relativa a "funzionamento delle comunità montane" e 6 agosto 1987, n. 42, relativa a "modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 concorre



nelle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni in materia di antincendio boschivo.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

#### **Articolo 34 - Centri Operativi Polifunzionali**

1. Al fine di assicurare il supporto operativo alle strutture antincendio boschivo operano i Centri operativi polifunzionali (C.O.P.), istituiti dalla Giunta regionale e ubicati nel territorio della Regione.

2. Le attività e gli interventi da attuare nei Centri Operativi Polifunzionali per le attività di antincendio boschivo sono definiti dal Piano di cui all'art. 30.

## ***TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

### ***CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Articolo 35 - Atti della Giunta regionale**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più atti approva, le disposizioni attuative di dettaglio relative agli articoli:

- a) 9, comma 4 (costituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di protezione civile);
- b) 11, comma 2 (disposizioni di raccordo in materia di interventi di somma urgenza);
- c) 12, comma 5 (determinazione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse stanziare per gli interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita);
- d) 16, (funzionamento del Coordinamento Tecnico in emergenza C.T.E.);
- e) 20, comma 4 (regolamentazione della custodia, gestione, manutenzione, allestimento e rimessaggio delle dotazioni, nonché costituzione ed organizzazione della colonna mobile regionale);
- f) 22, comma 4 (definizione delle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile, individuazione dei dispositivi di protezione individuale in base alle specialità delle squadre, determinazione delle modalità di controllo e sorveglianza sanitaria in ordine ai volontari utilizzati);
- g) 23, comma 2 (disciplina delle condizioni e delle modalità per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale);
- h) 26, comma 3 (definizione del percorso formativo);
- i) 27, comma 2 (disciplina delle modalità di riconoscimento dei requisiti tecnici per le figure di elevata qualificazione del volontariato);
- j) 28, comma 3 (relativamente alla Scuola regionale di Protezione civile, disciplina della struttura, della sede, delle modalità di funzionamento degli organi, del compenso dei componenti, dell'articolazione dei corsi e delle altre attività, dei rapporti con gli enti locali ed altri soggetti istituzionali, dei criteri generali di ammissione e di riconoscimento delle attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi).

2. Le funzioni previste in capo alla Regione Veneto dalla presente legge e non attribuite espressamente ad altri organi o strutture regionali sono esercitate dalla Giunta Regionale.

#### **Articolo 36 - Gestione finanziaria**

1. È istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.

2. Il fondo è utilizzato per sostenere gli oneri di cui alla presente legge.

3. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Articolo 37 - Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, il Piano regionale di cui all'articolo 30 è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del Piano regionale di cui al comma 1 si applica, a tutti gli effetti, il Piano regionale antincendi boschivi approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di incendi boschivi si applicano le norme di cui alla legge n. 353 del 2000, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile, cui la Regione del Veneto ha aderito ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5, "Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone", continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'effettiva operatività della scuola regionale di protezione civile di cui all'articolo 28 della presente legge.

### **Articolo 38 - Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile" e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni modificative di seguito elencate:

- a) legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 "Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 'Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile'";
- b) comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)";
- c) articolo 15 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
- d) articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001";
- e) articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente"

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

- a) legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi";
- b) il Capo VIII del Titolo III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

- c) legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”.

## INDICE

<i>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE</i>	8
CAPO I – FINALITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE	8
Articolo 1 - Finalità	8
Articolo 2 - Sistema regionale di protezione civile	8
Articolo 3 – Contributi a favore del sistema regionale di protezione civile del Veneto	9
Articolo 4 - Eventi di competenza del Sistema Regionale di Protezione Civile	9
Articolo 5 - Tipologie di rischio	9
Articolo 6 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi	10
Articolo 7 - Piano regionale per il coordinamento delle emergenze	10
Articolo 8 - Piani provinciali, intercomunali e comunali di emergenza	11
Articolo 9 - Comitato regionale di protezione civile	12
<i>TITOLO II – STATO DI CRISI E DI EMERGENZA</i>	13
CAPO I – STATO DI CRISI REGIONALE, STATO DI EMERGENZA E INTERVENTI	13
Articolo 10 - Stato di crisi regionale e potere di ordinanza	13
Articolo 11 - Interventi di somma urgenza	13
Articolo 12 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita	14
CAPO II – FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI	14
Articolo 13 - Funzioni e compiti della Regione	14
Articolo 14 - Funzioni e compiti delle Province	14
Articolo 15 - Funzioni e compiti dei Comuni	15
<i>TITOLO III – ORGANISMI, FORMAZIONE E INFORMAZIONE</i>	16
CAPO I - STRUTTURE OPERATIVE	16
Articolo 16 – Funzioni della struttura regionale competente	16
Articolo 17 - Centro Funzionale Decentrato	16
Articolo 18 - Coordinamento regionale in emergenza	17
Articolo 19 - Soggetti operativi	17
Articolo 20 - Dotazione di protezione civile e colonna mobile	17
CAPO II – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO	18
Articolo 21 - Principi in materia di volontariato di protezione civile	18
Articolo 22 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile	18
Articolo 23 – Elenco territoriale del volontariato di protezione civile	19
Articolo 24 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile	19
CAPO III – INFORMAZIONE E FORMAZIONE	20
Articolo 25 - Informazione in materia di protezione civile	20

Articolo 26 - Formazione in materia di protezione civile.....	20
Articolo 27 - Figure di elevata qualificazione del volontariato .....	20
Articolo 28 - Scuola regionale di protezione civile .....	21
<b>TITOLO IV – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ANTINCENDIO</b>	
<b>BOSCHIVO</b> .....	22
<b>CAPO I – PRINCIPI E PIANIFICAZIONE</b> .....	22
Articolo 29 - Principi fondamentali e finalità.....	22
Articolo 30 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	22
<b>CAPO II – ATTIVITÀ E STRUTTURE OPERATIVE</b> .....	23
Articolo 31 - Attività di previsione e prevenzione .....	23
Articolo 32 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi.....	23
Articolo 33 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.....	23
Articolo 34 - Centri Operativi Polifunzionali .....	24
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	25
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	25
Articolo 35 - Atti della Giunta regionale .....	25
Articolo 36 - Gestione finanziaria .....	25
<b>CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	26
Articolo 37 - Disposizioni transitorie .....	26
Articolo 38 - Abrogazioni.....	26